

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

**MITUTOYO ITALIANA S.R.L.
A SOCIO UNICO**

SOMMARIO

1.	Riferimenti normativi	3
2.	Obiettivo e ambito di applicazione	3
3.	Destinatari	3
4.	Oggetto della segnalazione	3
5.	Destinatario della segnalazione	4
6.	Contenuto della segnalazione	4
7.	Garanzie di riservatezza	4
8.	Modalità di invio della segnalazione mediante canale interno	5
8.1.	<i>Processo di Gestione della segnalazione interna</i>	7
8.2.	<i>Istruttoria</i>	7
8.3.	<i>Riscontro al segnalante</i>	8
8.4.	<i>Chiusura della segnalazione</i>	8
9.	Segnalazione mediante canale esterno	8
10.	Sistema sanzionatorio	8
10.1.	<i>Sanzioni disciplinari</i>	8
10.2.	<i>Sanzioni amministrative pecuniarie</i>	8
11.	Formazione	9
12.	Conservazione della documentazione	9
13.	Privacy	9
14.	Documenti di riferimento	9
15.	Storia delle Revisioni	10

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING:

- D.Lgs. 24/2023, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Legge 190/2012 (c.d. Legge Severino), disposizioni relative ai sistemi di whistleblowing applicabili al settore pubblico;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che ha modificato il quadro regolatorio della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 231/2001;
- Linee guida Confindustria, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ultimo aggiornamento: giugno 2021);
- Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e relative FAQ e le principali delibere.

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che disciplina i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy – armonizzato al GDPR dal D.lgs. 101/2018 e le modifiche e integrazioni apportate al Codice dal D.L. 139/2021 (cd. "Decreto Capienze"), convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2021, e dal D.L. 132/2021 (cd. "Decreto giustizia, difesa e proroghe"), convertito, con modificazioni, dalla L. 178/2021;
- I pareri, i provvedimenti e le ordinanze di ingiunzione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fra cui si ricordano, in particolare:
 - Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023.

2. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui i soggetti destinatari (*cf. successivo par. 3*) possano segnalare liberamente eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della Società.

A tal fine, la procedura disciplina il processo di segnalazione di comportamenti illegittimi e definisce, pertanto, adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

3. DESTINATARI

Le segnalazioni di cui alla presente procedura potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, da: **a)** i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; **b)** i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; **c)** i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; **d)** i lavoratori autonomi; **e)** i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; **f)** i liberi professionisti e i consulenti; **g)** i volontari e i tirocinanti; **h)** gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (*di seguito, collettivamente, i "Destinatari"*).

Inoltre, le suddette segnalazioni potranno essere effettuate dai soggetti di cui alle lettere da a) a h) anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La presente procedura è volta a consentire la segnalazione di irregolarità che afferiscono alle attività svolte dalla Società ovvero a condotte individuali, quali, ad esempio:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.

In ogni caso, il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorrerà che egli si riferisca alla disciplina e alle procedure interne di competenza di altri organismi o uffici.

5. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

L'**Ufficio Risorse Umane** (di seguito anche "Gestore della segnalazione") sarà il soggetto destinatario delle segnalazioni previste nella presente procedura.

La gestione delle segnalazioni da parte del Gestore delle segnalazioni verrà effettuata nel pieno rispetto delle tutele previste a favore del *whistleblower* e nel rispetto di quanto previsto nella presente procedura.

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il *whistleblower* dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore delle segnalazioni di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e, in particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte del Gestore delle segnalazioni, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

7. GARANZIE DI RISERVATEZZA

L'*identità del segnalante* e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate a soggetti differenti rispetto al Gestore delle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante stesso.

In particolare, tutti coloro che, a vario titolo, ricevano o vengano coinvolti nella gestione delle segnalazioni saranno tenuti a tutelare la riservatezza del *whistleblower*.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce, infatti, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui venga accertata tale violazione, Associazione Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 24/2023).

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Con specifico riferimento all'ambito disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta (senza, comunque, nessuna conseguenza in capo al segnalante per la scelta effettuata, anche nel caso di rifiuto a rivelare la propria identità).

Si precisa, infine, che ulteriore elemento di tutela del segnalante è stato previsto dal Legislatore italiano tramite la definizione della portata dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR, in capo al soggetto segnalato. Infatti, attraverso l'art. 2-undecies del Codice Privacy è stato disposto che: "*i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e*

concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio”.

8. MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE CANALE INTERNO

Le segnalazioni mediante canale interno potranno essere inviate con le seguenti modalità di invio:

- a) **modalità informatica:** trasmesse tramite utilizzo dell'apposito canale (Piattaforma: *ParrotWB*) messo a disposizione dalla Società. In particolare, qualsiasi utente dotato di un dispositivo (desktop o mobile) connesso a Internet potrà facilmente inviare al Gestore delle segnalazioni una segnalazione digitando l'url: <https://mitutoyoit.parrotwb.app/>
- b) **modalità orale:** le segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attraverso il seguente numero **02.93578.219**;
- c) **modalità incontro diretto:** le segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni;
- d) **modalità cartacea:** le segnalazioni cartacee potranno essere effettuate a mezzo posta raccomandata, con indicazione riservata personale, al seguente indirizzo:

**UFFICIO DEL PERSONALE (WHISTLEBLOWING) c/o
MITUTOYO ITALIANA SRL A SOCIO UNICO
Corso Europa n. 7 – 20045 Lainate (MI)**

Le segnalazioni effettuate mediante la modalità a) potranno essere trasmesse al Gestore delle segnalazioni seguendo le **modalità operative** di seguito indicate.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita da Mitutoyo Italiana s.r.l. a socio unico.

Mitutoyo

Mitutoyo Italiana S.r.l. a socio unico

Whistleblowing

Canale di segnalazione di illeciti dell'azienda per cui si lavora

Accedi →

Istruzioni Utilizzo Canale Parrot Whistleblowing

Mitutoyo Italiana S.r.l. a socio unico garantisce la completa riservatezza del segnalante anche tramite l'uso di canali di segnalazione interni. Si raccomanda di prendere visione della procedura interna di segnalazione utile a comprendere le corrette modalità di connessione al canale di segnalazione.

Powered by

Parrot WB

Per il tramite della piattaforma informatica ParrotWB, qualsiasi utente dotato di un dispositivo (desktop o mobile) connesso a Internet potrà facilmente inviare al Gestore delle segnalazioni una segnalazione digitando l'url sopra riportato. ParrotWB è una piattaforma per la gestione delle segnalazioni whistleblowing che permette una comunicazione crittografata end-to-end, consentendo agli utenti di effettuare delle segnalazioni di illeciti con la garanzia di riservatezza.

L'autore della segnalazione potrà accedere all'apposita pagina della piattaforma "Invia una segnalazione" senza credenziali di accesso e decidere quali informazioni inviare al sistema.

In particolare:

- per effettuare una nuova segnalazione, cliccare su "invia una segnalazione";
- per accedere, invece, ad una segnalazione già inviata, inserire il codice generato automaticamente dalla piattaforma e trasmesso al segnalante, quale ricevuta dell'invio della stessa che dovrà essere custodito dal segnalante (NB. In caso di smarrimento del codice non sarà più possibile accedere alla specifica segnalazione e l'utente dovrà inviare una nuova segnalazione).

L'utente segnalatore, premendo su "vuoi effettuare una segnalazione?" potrà procedere con l'invio di una nuova segnalazione. All'interno del form di segnalazione è presente un'apposita sezione dedicata, attraverso la quale il segnalante potrà decidere se prestare il consenso alla rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione effettuata.

Premendo su invia segnalazione, il sistema restituirà un codice di n. 18 caratteri rappresentante il token utile, al segnalante, a monitorare lo stato della segnalazione.



Infatti, il segnalante potrà consultare lo stato di avanzamento del procedimento accedendo alla piattaforma ParrotWB e inserendo nella specifica sezione "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta" il codice generato a seguito dell'invio della segnalazione.



Nel caso in cui si volesse inviare una nuova segnalazione, cliccando nello spazio dedicato, si aprirà l'ambiente di seguito riproposto, nel quale saranno visibili vari campi che potranno essere compilati.

All'esito della compilazione delle varie sezioni, sarà possibile procedere con l'invio della segnalazione.

8.1. Processo di Gestione della segnalazione interna

Presenza in carico della segnalazione e analisi preliminare

In ogni caso, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni rilascerà, tramite piattaforma ParrotWB, al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione stessa. Sarà cura dell'utente segnalatore accedere al portale per verificare la presa in carico della segnalazione mediante inserimento del suddetto token.

Nel caso in cui, all'esito della fase di analisi preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il Gestore delle segnalazioni procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante, tramite piattaforma *ParrotWB*.

In caso contrario, si procede alla fase dell'istruttoria, come descritta nel paragrafo che segue.

8.2. Istruttoria

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito dell'analisi preliminare, emergessero o fossero comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Gestore delle segnalazioni provvederà a:

- avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate;
- avvalersi, se necessario, di consulenti esterni alla Società tramite la richiesta di effettuazione di specifici audit;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, fosse accertata l'infondatezza della segnalazione.

Nel corso della fase istruttoria, il Gestore delle segnalazioni potrà formulare richieste di integrazioni e chiarimenti al segnalante. La metodologia da impiegare per le attività di verifica sarà valutata dal Gestore delle segnalazioni di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell'evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.). Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione venga ritenuta manifestamente infondata, il Gestore delle segnalazioni procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante, tramite piattaforma ParrotWB.

8.3. Riscontro al segnalante

Entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni fornirà un riscontro al segnalante, informandolo, ad esempio, delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e dello stato avanzamento/esito delle indagini.

8.4. Chiusura della segnalazione

All'esito delle indagini, il Gestore delle segnalazioni procede a dare l'ultimo riscontro al segnalante e alla chiusura della segnalazione.

9. SEGNALAZIONE MEDIANTE CANALE ESTERNO

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023, l'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale di segnalazione esterna disponibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa determini un rischio di ritorsioni;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023, sul sito internet dell'ANAC è reperibile una sezione dedicata contenente le linee guida relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni esterne.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

10.1. Sanzioni disciplinari

Nel caso di presenza di illeciti confermati dal Gestore delle segnalazioni, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

10.2. Sanzioni amministrative pecuniarie

Infine, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante (previste dal Decreto) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023;

- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

11. FORMAZIONE

La Società promuove l'attività di comunicazione interna ed informazione indirizzate ai dipendenti al fine di assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione del sistema di Whistleblowing.

La Società monitora la formazione dei dipendenti, che dovrà prevedere, tra l'altro, i seguenti approfondimenti: I) la disciplina in materia di segnalazioni, II) l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione dalla Società e IV) il sistema disciplinare.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Gestore delle segnalazioni assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei e informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire riservatezza, integrità, reperibilità e accessibilità da parte del Gestore delle segnalazioni.

13. PRIVACY

Il processo di segnalazione oggetto della presente Procedura è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, considerando la tipologia dei dati personali che potranno essere impattati dal processo in parola, la Società si è dotata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle implementazioni nel seguito elencate:

- Predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare Segnalante (ex art. 13 GDPR) e Segnalato (ex art. 14 GDPR).
- Esecuzione di DPIA – Data Protection Impact Assessment– per descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e definire le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento stesso.
- Aggiornamento del registro del titolare del trattamento.
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy dei soggetti coinvolti, in particolare:
- valutazione preventiva dei responsabili del trattamento coinvolti (art. 28 GDPR);
- nomina a responsabile del trattamento e Amministratore di Sistema del fornitore del canale dedicato quale garanzia sulla data protection;
- istruzioni funzionali ex art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice Privacy per il Gestore delle segnalazioni.
- Esecuzione di un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti.

A ciò si aggiunga che la Società ha definito altresì misure di sicurezza adeguate in base al trattamento – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 GDPR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, protocollo di rete HTTPS, crittografia, account personali e non condivisi, autenticazione informatica forte, in ottemperanza ai provvedimenti del Garante Privacy.

14. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Codice Etico
- Informativa privacy ex art. 13 GDPR segnalante
- Informativa privacy ex art. 14 GDPR segnalato
- DPIA (Data Protection Impact Assessment)
- Nomina Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR e AdS per il fornitore del canale
- Nomina autorizzato ex art. 29 GDPR e delegato ex art. 2-quaterdecies Codice Privacy
- Registro del Titolare del trattamento ex art. 30, par. 1, GDPR

15. STORIA DELLE REVISIONI

Data	Rev.	Modifiche apportate
14.11.2023	00	Emissione

Data di aggiornamento: **4 dicembre 2023**

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
MITUTOYO ITALIANA S.r.l. a socio unico